



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)
Class 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 9.6.5
Allegati: 3 (di cui Allegato n. 3 con "Dati GIS" del progetto)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS [ID_VIP 10165]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC [ID_VIP 10165]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
difesa.ambiente@regione.sardegna.it)

All Avenhexicon S.r.l.
(avenhexicon@pec.it)

Alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo
(sn-sub@pec.cultura.gov.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

Oggetto: [ID_VIP: 10165] **CANALE DI SARDEGNA – PROVINCE DI ORISTANO E DEL SUD SARDEGNA (comuni di Teulada, Domus de Maria, Sant'Anna Arresi, Masainas, Giba, San Giovanni Suergiu, Tratalias, Perdaxius e Santa Giusta): Progetto di una centrale eolica offshore denominata "SARDINIA SOUTH 2", costituita da 30 aerogeneratori di potenza nominale pari a 25 MW e di potenza complessiva totale installata pari a 750 MW, ubicata a largo della costa meridionale della Sardegna, a largo di Capo Spartivento, con opere di connessione a terra per il collegamento alla RTN ricadenti nel comune di Perdaxius (SU) o di Selargiu (CA).**

Procedura riferita al D.Lgs. n. 152 del 2006 (art. 21, *Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale*)

Proponente: Avenhexicon S.r.l.

1. Contributo istruttorio del MiC-SSPNRR (commi 2 e 3 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 152 del 2006);
2. Richiesta ulteriori eventuali contributi alla SN-SUB ed alla SABAP-CA con riguardo ai livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate;
3. Trasmissione "Dati GIS" alla SABAP-CA ed alla RAS.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Soprintendenza speciale per il PNRR

In riferimento al progetto in argomento, relativo alla realizzazione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica, localizzato a largo della costa meridionale della Sardegna, a largo di Capo Spartivento, con opere connesse di collegamento alla RTN posizionate in mare aperto fino al comune di Perdaxius (SU) (con approdo nel comune di Teulada; v. lo *Studio Preliminare Ambientale*, paragrafo 1, pp. 6 e 7) o di Selargius (CA) (con approdo nel comune di Quartu Sant'Elena; v. *Piano di lavoro per l'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale*, p. 8) e opere di cantiere nel Porto Industriale di Oristano, nel comune di Santa Giusta (OR), questa Soprintendenza speciale per il PNRR,

vista la comunicazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui alla nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.00138032 del 31/08/2023 (Allegato n. 1), con la quale si è dichiarata la procedibilità dell'istanza del 01/08/2023 (Allegato n. 2) presentata da Avenhexicon S.r.l., ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale;

considerata la necessità di inoltrare anche alla Regione Autonoma della Sardegna ed alle Soprintendenze territorialmente competenti di questo Ministero della cultura i "Dati GIS" (Allegato n. 3) del progetto di cui trattasi, come trasmessi dal Proponente con l'istanza di cui sopra;

fatto salvo quanto già previsto dall'Allegato VII della Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006;

visto l'art. 21, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006;

visto l'art. 23 del D.Lgs. n. 199 del 2021;

considerato che alla data della presente non sono state adottate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le *Linee guida per lo svolgimento del procedimento* di cui al medesimo articolo 23 del D.Lgs. n. 199 del 2021 (v. comma 6);

considerato che il "Piano di gestione dello spazio marittimo italiano – Area marittima Tirreno e Mediterraneo occidentale" ha concluso la fase di consultazione VAS con riferimento al Rapporto Preliminare (cfr. parere n. 37 del 10/06/2022 della MiTE-CTVA-Sottocommissione VAS), risultando oggi la relativa procedura VAS nella fase di "consultazione sul Piano e sul Rapporto Ambientale" da parte dell'autorità competente, costituita dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (v. portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MASE all'indirizzo: https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8336/12275 - procedura ID_VIP 7956);

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

considerato, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è attribuita alla Soprintendenza speciale per il PNRR, al quale devono, pertanto, essere inoltrate tutte le ulteriori comunicazioni in merito alla procedura di cui trattasi;

2

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

04/09/2023

considerato che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqies*, il quale stabilisce che *"il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica"*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *"competente direttore generale del Ministero della cultura"* all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

considerato che il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con l'art. 10, *Disposizioni in materia di VIA*, comma 1, ha approvato modifiche ed integrazioni all'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, introducendo al relativo comma 1 la nuova lettera: *"g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31"*, risultando invece la lett. *"g-ter)* (relativa all'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50") soppressa dall'art. 19, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023;

considerato che nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *"2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*, di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al procedimento di VIA di competenza statale;

visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

considerato che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (*"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*) e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

vista la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)";



visto, comunque, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *“Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”*;

esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio Preliminare Ambientale (SPA) e il *Piano di lavoro per l’elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale* (di seguito *“Piano di lavoro”*), resi pubblici dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali;

comunica quanto segue in merito agli approfondimenti e alla documentazione che dovranno essere allegati all’istanza di VIA (che il proponente ha preannunciato che sarà presentata ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006 - cfr. *Piano di lavoro*, paragrafo 1, p. 9) per il progetto di cui trattasi, al fine di consentire a questo Ministero l’istruttoria di competenza, evidenziando che nei seguenti punti, ove ritenuto necessario, sono stati indicati i presupposti istruttori, desunti sulla base della normativa vigente o della documentazione prodotta per la procedura di cui trattasi, che hanno determinato la relativa richiesta:

1. ai fini della prevenzione degli impatti significativi e negativi sul **patrimonio culturale archeologico** (v. *Piano di lavoro*, paragrafi 12 e 17.9, benché quest’ultimo erroneamente riferito ai *Beni Ambientali* e non ai Beni culturali; v. SPA, paragrafo 7.12. *Aree di interesse archeologico*), il progetto di cui trattasi deve essere sottoposto alla separata procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, previa la presentazione di specifica istanza a questo Ministero, sentite preventivamente la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo (competente per le opere a mare poste oltre le 12 miglia nautiche) e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (competente per le opere a mare entro le 12 miglia nautiche e a terra), nei limiti stabiliti dal comma 2-sexies dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006. A proposito della predetta procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, visto anche l’art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (*“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”*), si rammenta che, a seguito dell’abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’Allegato I.8. Nel merito della nuova procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si dovrà fare riferimento, altresì, alla Circolare n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio / Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA)”*;
2. ai fini della prevenzione degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico (ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett. c, dall’art. 22 e dall’Allegato VII – punto 8 – della Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006), il SIA deve:
 - a) acquisire i dati della verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui al punto n. 1 del presente elenco ed eventualmente dei relativi esiti se già conclusa prima dell’istanza di VIA o nel corso del procedimento di VIA;
 - b) descrivere, in ogni caso, i probabili impatti diretti ed indiretti attesi sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico (subacqueo e non), noto o da rinvenirsi, come

MA



anche sui beni culturali archeologici con valenza paesaggistica in riferimento al loro rapporto di intervisibilità terra-mare sulla base di quanto rilevato dal documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico (v. anche *Piano di lavoro*, paragrafo 17. *Stima degli impatti*, ove il fattore ambientale del patrimonio culturale non è citato, benché si confonda la componente dei *Beni ambientali* con quella dei Beni culturali, v. il paragrafo 17.9, p. 31; v. SPA, paragrafo 7.19. *Vincoli paesaggistici (Piano Paesaggistico*, in particolare p. 117, ove si confondono i Beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 con i Beni paesaggistici di cui alla Parte III del medesimo decreto legislativo);

3. Il SIA e la "Relazione paesaggistica" (quest'ultima redatta in conformità ai contenuti stabiliti dal d.P.C.M. 12/12/2005 e nel senso di completezza indicato al comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 - cfr. *Piano di lavoro*, paragrafo 19. *Studi ulteriori*) devono:

- a) descrivere e rappresentare compiutamente il quadro vincolistico e di tutela di cui alla Parte II (Beni culturali) ed alla Parte III (Beni paesaggistici) del D.Lgs. n. 42 del 2004, compresi quindi anche i beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo gravanti nelle aree interessate dalle opere in progetto, comprese quelle connesse relative al collegamento alla rete elettrica di trasmissione nazionale – RTN e per la predisposizione e gestione delle aree di cantiere (che nello SPA si ipotizza possa essere il Porto industriale di Oristano nel Comune di Santa Giusta – v. SPA, paragrafo 6.1.1 *Parte marittima*, p. 30), come anche nelle relative Aree Vaste d'Indagine, riferite agli ambiti costieri prospicienti le opere a mare:




(da SPA, *Inquadramento aree logistiche e di cantiere su ctr, ortofoto, carta nautica e catastale*, particolare con rappresentazione dell'area di cantiere nel Porto Industriale di Oristano, nel comune di Santa Giusta)

MA

A

- b) (cfr. SPA) riportare e verificare adeguatamente, per le medesime aree di cui alla lettera a) del presente punto n. 3, il quadro vincolistico e di tutela paesaggistica e culturale con riguardo alle relative previsioni e prescrizioni di conservazione, uso e gestione come stabilite nella regione Sardegna dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, secondo i tre distinti Assetti: Ambientale, Storico-Culturale e Insediativo;
- c) verificare la compatibilità con le previsioni e le prescrizioni di tutela culturale e paesaggistica e il paesaggio di tutte le opere previste, delle opere connesse e di cantiere come descritte alla lettera a) del presente punto n. 3;
- d) descrivere i probabili impatti sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio secondo diversi quadri di approfondimento settoriali, uno specifico ai beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 e uno specifico per i beni paesaggistici di cui alla Parte III del medesimo decreto legislativo (quest'ultimo comprensivo anche del fattore ambientale di cui al Paesaggio), escludendo che la medesima trattazione possa avvenire in un unico e omnicomprendente capitolo denominato "SISTEMA PAESAGGISTICO" (v. SPA, paragrafo 9.10. *Sistema paesaggistico*);
- e) verificare la compatibilità del progetto proposto con riguardo a quanto sancito:
- dalla legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante "Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale";
 - dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 209, recante "Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno" (con particolare riferimento a quanto sancito dal relativo art. 3, "Misure di protezione dell'ambiente, degli ecosistemi marini e del patrimonio culturale subacqueo", il quale stabilisce, tra l'altro, che "1. Nella zona di protezione ecologica delimitata ai sensi dell'articolo 2, si applicano le norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente, in particolare, in materia di: ... c) protezione del patrimonio culturale rinvenuto nei suoi fondali...");
- f) ai fini della prevenzione degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale paesaggistico e sul paesaggio (ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. c, e dall'Allegato VII – punto 8 – della Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006):
- dichiarare, previa verifica presso i competenti Uffici della Regione Autonoma della Sardegna, se le aree interessate dalle opere connesse e dai cantieri siano soggette al vincolo paesaggistico di cui alle aree tutelate per legge in quanto gravate da usi civici (cfr. art. 142, co. 1, lett. h, del D.Lgs. 42/2004), fornendo, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere previste con le disposizioni introdotte dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"), e dall'art. 3, co. 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante "Norme in materia di domini collettivi");
 - verificare - con adeguati elaborati progettuali, compresi fotoinserti *post-operam* da redigersi, per le opere a mare, anche da punti di vista posti lungo l'intero arco costiero interessato (anche a quote elevate), gli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio determinati dalla 'segnalazione cromatica e luminosa' degli elementi off-shore del progetto ai fini della sicurezza della navigazione e del volo aereo, sia in fase "diurna" che "notturna" (v. SPA, paragrafo



10.8. *Impatti sulla navigazione*, p. 146, ed elaborato *Impatto visivo – Simulazioni fotografiche*, n. D.038.00). Il SIA deve, inoltre, contenere gli esiti della “Valutazione di impatto visivo” dell’impianto eolico off-shore proposto, che preveda l’elaborazione di Mappe di Intervisibilità Teorica (MIT). Dall’esame delle MIT dovranno essere stabiliti i punti di osservazione privilegiati di fruizione del paesaggio (cosiddetti “punti sensibili”, costituiti, per esempio, da beni culturali e beni paesaggistici di particolare rinomanza, punti di importante fruizione turistica, ecc.) e quindi elaborate le Mappe di Visibilità da tali punti (MVPS), che dovranno essere accompagnate da riprese fotografiche e da fotosimulazioni. Le fotosimulazioni dovranno essere adeguatamente realizzate con ottiche più vicine possibili a quanto percepito dall’occhio umano;

- (v. SPA, paragrafo 6.3. *Dismissione; Piano di lavoro*, paragrafo 3.3.3. *Dismissione*) descrivere e rappresentare adeguatamente (per il tramite del relativo studio di fattibilità tecnico-economica e, per le opere a terra, di fotoinserti *post-operam*) le opere di ripristino dei luoghi e l’assetto finale delle aree rilasciate dopo la dismissione delle opere sia a mare che a terra (quest’ultime relative al collegamento elettrico terrestre alla RTN) dell’impianto eolico off-shore di cui trattasi, come anche quelle di ripristino delle relative aree di cantiere. Il progetto di dismissione deve prevedere la rimozione totale delle opere di ancoraggio sul fondale dei sistemi di tenuta degli aerogeneratori galleggianti;
- deve descrivere e rappresentare adeguatamente (per il tramite del relativo studio di fattibilità tecnico-economica e di fotoinserti *post-operam*) le opere di mitigazione previste per la sottostazione utente a terra di consegna alla RTN, comprendendo anche gli impatti cumulativi previsti a seguito della realizzazione di eventuali analoghe limitrofe sottostazioni utenti di altri impianti, anche eolici off-shore, proposti;

g) verificare la coerenza del progetto con il “Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano – Area Marittima: Tirreno e Mediterraneo Occidentale”, attualmente in fase di consultazione sul Piano e sul Rapporto Ambientale in sede di VAS di competenza statale (procedura MASE: codice ID_VIP 7956) (v. SPA, paragrafo 2.1. *Quadro di riferimento programmatico*, p. 13).

In particolare, il SIA deve dimostrare la coerenza della localizzazione proposta per il nuovo impianto industriale di produzione di energia elettrica off-shore con quanto indicato dal medesimo “Piano di gestione dello spazio marittimo italiano – Area marittima “Tirreno e Mediterraneo occidentale” per le sub-aree sarde MO/7 - MO/11, nella sua versione più aggiornata al momento di redazione del predetto SIA.

Si ricorda che la pianificazione delle aree marittime prevede l’attuazione di azioni in grado di assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività economiche in essa presenti, in modo tale che le stesse non pregiudichino l’integrità del paesaggio e del patrimonio culturale, il funzionamento degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici. Particolare attenzione è rivolta anche all’interfaccia terra-mare, al fine di garantire continuità di pianificazione con una visione del patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale sia ad un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse, con particolare riguardo alle aree marino costiere;

h) in particolare, la “Relazione Paesaggistica”, ai fini della verifica della compatibilità con i valori paesaggistici e culturali del territorio interessato dal progetto, deve contenere tutti gli



elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico regionale. Deve, peraltro, avere specifica autonomia di indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento. Tale documento, pertanto, mediante opportuna documentazione, dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi prima dell'esecuzione delle opere previste (contesto paesaggistico e aree a terra e a mare oggetto di intervento), sia delle caratteristiche tecnico-progettuali dell'intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento. A tal fine, deve indicare:


- lo stato attuale dei beni paesaggistici interessati;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004;
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari.

Trattandosi di progetto di grande impegno territoriale, la documentazione da produrre deve tenere conto delle specifiche indicazioni riportate al punto 4 dell'allegato al d.P.C.M. 12/12/2005 e comprendere la rappresentazione sia delle aree di ubicazione e di sviluppo delle opere a terra e a mare, che delle aree di cantiere necessarie per la completa realizzazione, l'esercizio e la dismissione dell'impianto.

Con riferimento alla cabina di trasformazione e consegna alla RTN prevista in progetto, gli elaborati devono rappresentare, in idonea scala grafica, la specifica ubicazione e la distribuzione di tutti gli edifici/manufatti/elementi/macchinari/stalli fuori terra, nonché le relative dimensioni (in termini di altezze, superfici, volumi), caratteristiche tecnico-costruttive, architettonico-formali e cromatiche.

Per tutte le porzioni territoriali interessate dalle opere a terra, gli elaborati devono rappresentare, in adeguata scala grafica, lo sviluppo, l'ampiezza, le modalità esecutive e i materiali previsti per la realizzazione di eventuale viabilità di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste in progetto, o per l'ampliamento/modifica di viabilità esistente.

La medesima "Relazione paesaggistica" deve essere integrata con fotoinserti realizzati dai principali siti archeologici, culturali e paesaggistici presenti lungo la costa, con particolare riferimento a quelli il cui valore culturale si associa a un contesto paesaggistico di notevole pregio (v. SPA, elaborato "Impatto visivo – Simulazioni fotografiche", utilizzando, tuttavia, sempre immagini riprese con condizioni di tempo ottimali e, quindi, prive di nubi e foschie che impediscano una corretta visualizzazione delle strutture previste in mare aperto):



(da *Impatto visivo – Carta dell'intervisibilità, particolare*)

4. Il Piano di Monitoraggio Ambientale allegato al SIA (cfr. *Piano di lavoro*, paragrafo 19. *Studi ulteriori*) deve tener conto (ai sensi del punto 7 dell'Allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006 e con riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio) degli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico (cfr. punto n. 1 del presente elenco) e delle verifiche condotte con la *Relazione paesaggistica* (cfr. punto n. 3 del presente elenco) per tutte e tre le fasi di ANTE-OPERAM, IN CORSO D'OPERA e POST-OPERAM, provvedendo a separare in due distinti capitoli il fattore ambientale del patrimonio culturale di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 e il patrimonio culturale di cui alla Parte III del medesimo decreto legislativo, quest'ultimo comprensivo anche del fattore ambientale di cui al paesaggio (non essendo possibile ricomprendere i suddetti beni culturali e beni paesaggistico in un unico paragrafo denominato SISTEMA PAESAGGISTICO). L'impostazione del monitoraggio, sia per le opere a terra sia per quelle a mare, deve assumere tra i dati di partenza le risultanze della *Relazione Paesaggistica* e gli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico (v. punto n. 1 del presente elenco), rispetto ai quali deve tenere conto della possibilità di impatti negativi imprevisi o non adeguatamente ponderati in fase di progetto, ai fini sia del controllo nel tempo del livello di sostenibilità dell'impianto rispetto alle previsioni di progetto, sia della possibilità di attivazione di eventuali correttivi in fase di esercizio. Pertanto tra gli indicatori di monitoraggio devono essere individuati anche quelli utili ed efficaci per il controllo periodico degli impatti sui valori culturali e paesaggistici; per tali specifici aspetti di monitoraggio devono essere, altresì, individuati i soggetti, le regole di definizione e di misura degli indicatori, la frequenza delle misurazioni, i sistemi di interpretazione e di pubblicazione dei risultati nonché le forme di retroazione da adottare nell'eventualità che gli obiettivi prefissati in progetto per la sostenibilità ambientale e per la compatibilità con i valori culturali e paesaggistici non siano raggiunti;

MA

5. Il Proponente, per la redazione del SIA e della documentazione di cui ai punti nn. 1, 2 e 3 del presente elenco, deve verificare presso la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna e la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo la presenza - nelle aree interessate dalle opere previste, dalle opere connesse e dalle aree di cantiere, come anche in quelle dell'Area Vasta d'Indagine - di beni culturali (dichiarati, ovvero tutelati per legge), come pure di provvedimenti di tutela indiretta, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, provvedendo di conseguenza anche alla relativa rappresentazione nella cartografia allegata al SIA e ai suddetti documenti. In ogni caso, preliminari informazioni – prive, tuttavia, di effetto certificativo esaustivo per le predette aree – in merito ai beni culturali oggetto di dichiarazione di interesse culturale sono disponibili sul sito internet del Ministero della cultura “VINCOLI in rete” (indirizzo: www.vincolinrete.beniculturali.it) e per la regione Sardegna del Segretariato Regionale del MiC per la Sardegna (indirizzo: <https://www.sardegna.beniculturali.it/466/beni-dichiarati-di-interesse-culturale>). Pertanto, il SIA deve essere comprensivo della ricognizione dei beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004, eventualmente già presenti in:

- VINCOLI in rete (<http://vincolinrete.beniculturali.it>);
- Carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>);
- Geoportale Nazionale per l'Archeologia (<https://gna.cultura.gov.it/index.html>);
- Patrimonio Mondiale UNESCO (<http://www.unesco.it/>);
- Piano Paesaggistico Regionale – Primo ambito omogeneo;
- nonché, tutti i dati di archivio forniti dalle Soprintendenze del Ministero della cultura ed eventualmente dalle ordinanze della Capitaneria di Porto.

Si deve, nel contempo, evidenziare che le banche dati di diretta competenza del Ministero della cultura non hanno, allo stato attuale, ancora valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere più puntualmente verificati in accordo con le competenti Soprintendenze.


Si fa presente che presso la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo (con sede in Taranto) sono presenti i dati di archivio pertinenti alla sola regione Puglia. Pertanto, per la consultazione della documentazione d'archivio relativa all'ambito marino interessato dal progetto in oggetto, sia per il tratto di mare compreso tra le 0 e le 12 miglia nautiche che per quello compreso tra le 12 e le 24 miglia nautiche, le richieste di autorizzazione andranno inviate alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, oltre che alla predetta Soprintendenza nazionale (per consentire di poter valutare preventivamente i *curricula* dei professionisti incaricati e concedere il *nulla osta*, se richiesto dalle stesse Soprintendenze);

6. In relazione all'art. 22, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 152 del 2006, il SIA deve contenere l'identificazione, la valutazione e la comparazione di alternative localizzative, ivi compresa l'alternativa zero, e dovrà illustrare le ragioni della specifica scelta ubicazionale del progetto proposto, assumendo i valori culturali e paesaggistici del territorio interessato quali invariante patrimoniali identitarie che subiranno potenziali impatti significativi e negativi. Nella identificazione e valutazione delle alternative deve tenere conto non solo dell'Impatto visivo del parco eolico e dell'approfondimento di tale aspetto, ma anche delle ripercussioni negative in termini di integrità e coerenza di relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, quali ad esempio: modificazioni dello skyline naturale o antropico, del sistema percettivo, scenico e panoramico tanto degli assetti naturalistici quanto degli assetti insediativi



storici; alterazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico; modificazioni dei caratteri strutturali del territorio agricolo e dei beni culturali che lo caratterizzano;


7. Il SIA (v. Piano di lavoro, paragrafo 15. Impatti cumulativi) deve verificare gli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (impianto denominato "SARDINIA SOUTH 2" – evidenziato con riquadro a LINEA ROSSA nella sottostante cartografia; WTG e cavidotti in CELESTE) rispetto alle ulteriori iniziative già presentate o nel frattempo presentate nello stesso specchio d'acqua per la produzione industriale di energia elettrica da impianti off-shore, di cui di seguito si allega una rappresentazione cartografica elaborata dalla Soprintendenza speciale per il PNRR, facendo riferimento anche alle osservazioni presentate dalla Capitaneria di porto di Cagliari, con nota prot. n. 5755 del 10/02/2022, nell'ambito della fase di valutazione del Rapporto preliminare VAS del "Piano di gestione dello spazio marittimo italiano – Area marittima Tirreno e Mediterraneo occidentale" (procedura MASE: ID_VIP 7956 – sezione Contributi/Osservazioni Soggetti competenti in materia ambientale – Fase di Scoping), la quale cartografia deve essere comunque aggiornata con le ulteriori richieste di concessione demaniale nel frattempo presentate. Eguale verifica degli impatti cumulativi deve essere estesa alla complessiva presenza di impianti eolici anche a terra:



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziato mediante riquadro a LINEA ROSSA il progetto "SARDINIA SOUTH 2" – ID_VIP 10165)


MA





(da Capitaneria di porto di Cagliari, nota prot. n. 5755 del 10/02/2022, osservazioni sul "Piano di gestione dello spazio marittimo italiano – Area marittima Tirreno e Mediterraneo occidentale" – MASE-VA: ID_VIP 7956)

8. Il SIA deve essere redatto considerando i due progetti denominati "SARDINIA SOUTH 2" (ID_VIP 10165; WTG e cavidotto in CELESTE) e "SARDINIA SOUTH 1" (ID_VIP 10164; WTG e cavidotto in ROSSO) quale un unico complessivo intervento, in considerazione del fatto che i predetti progetti sono contigui l'uno all'altro, sono proposti dal medesimo soggetto giuridico e condividono lo stesso punto di connessione alla RTN e, pertanto, costituiscono nella realtà un unico complessivo intervento, la cui divisione in due non attiene a ragioni connesse con la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio:




MA

Alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo ed alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna si chiede di voler valutare la necessità di produrre direttamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Direzione Generale Valutazioni ambientali e Commissione Tecnica PNRR-PNIEC) ed alla Avenhexicon S.r.l., tenendo informata questa Soprintendenza speciale per il PNRR, un ulteriore e rispettivo contributo in merito ai livelli di tutela e di vincolo gravanti, relativamente al patrimonio culturale, nelle aree interessate dal progetto (sia nelle sue parti a terra che in mare aperto).

Si rimane in attesa delle determinazioni di codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualità di autorità competente.

All'Avenhexicon S.r.l. si precisa che le comunicazioni attinenti il procedimento di VIA dovranno essere inoltrate, per quanto di competenza di questo Ministero della cultura, unicamente a questa Soprintendenza speciale per il PNRR, evitando, pertanto, qualsiasi duplicazione delle stesse comunicazioni alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

 Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

II SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

